



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alle Accademie
Ai Conservatori
Agli ISIA

c.a. dei Presidenti, dei Direttori
e dei Direttori Amministrativi

OGGETTO: Nuove regole di trasparenza per i contratti di lavoro.

Dal 13 agosto 2022 è entrato in vigore il Decreto trasparenza (Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104) che introduce nuovi obblighi informativi in capo al datore di lavoro nei confronti del lavoratore, sia sui contenuti del contratto che sulle modalità pratiche di informativa. Le nuove regole sulla trasparenza nei contratti di lavoro modificano il Decreto Legislativo n. 152 del 1997.

I contratti di lavoro per i quali si applicano i nuovi obblighi sono:

- contratto di lavoro subordinato;
- contratto di lavoro somministrato;
- contratto di lavoro intermittente;
- rapporto di collaborazione;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale.

Le informazioni previste dalla norma devono essere contenute nel contratto o nella copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, oppure devono essere fornite per iscritto (o in formato elettronico) al lavoratore con apposita informativa, che esclusivamente per alcune materie può essere consegnata entro trenta giorni dall'assunzione. Il mancato assolvimento degli obblighi del decreto legislativo prevede una sanzione amministrativa.

I contratti-tipo che saranno forniti dal Ministero a codeste Istituzioni per la sottoscrizione dei nuovi contratti di lavoro saranno già aggiornati con quanto previsto dal Decreto Trasparenza. **Tali contratti-tipo conterranno alcune delle informazioni necessarie, mentre per altre faranno rinvio a un'apposita informativa, che sarà cura delle Istituzioni predisporre e consegnare alla stipula del contratto.**



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Qualora le Istituzioni debbano sottoscrivere contratti di lavoro redatti autonomamente, si riporta di seguito l'elenco delle informazioni che devono essere contenute nel contratto o nell'informativa consegnata al lavoratore:

1. **l'identità delle parti;**
2. **il luogo di lavoro.** In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro.
3. **la sede o il domicilio del datore di lavoro.**
4. **l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore** o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro.
5. **la data di inizio del rapporto di lavoro.**
6. **la tipologia di rapporto di lavoro**, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso.
7. **la durata del periodo di prova.**
8. il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro.
9. **la durata del congedo per ferie**, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore e le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi.
10. **la procedura, la forma e i termini del preavviso** in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore. [La forma è sempre quella scritta]
11. **l'importo iniziale della retribuzione** con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento. [Per periodo e modalità di pagamento si può fare riferimento al sistema del "cedolino unico" con pagamenti mensili gestiti dalle RTS];
12. **la programmazione dell'orario** normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione.
13. **il contratto collettivo, anche integrativo**, applicato al rapporto di lavoro. [Si consiglia di fornire link al CCNL, al CIN e al Contratto Integrativo d'Istituto]
14. gli enti e gli istituti che ricevono i **contributi previdenziali e assicurativi.**

Distinti saluti.



Firmato digitalmente da
COVOLAN MICHELE
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan